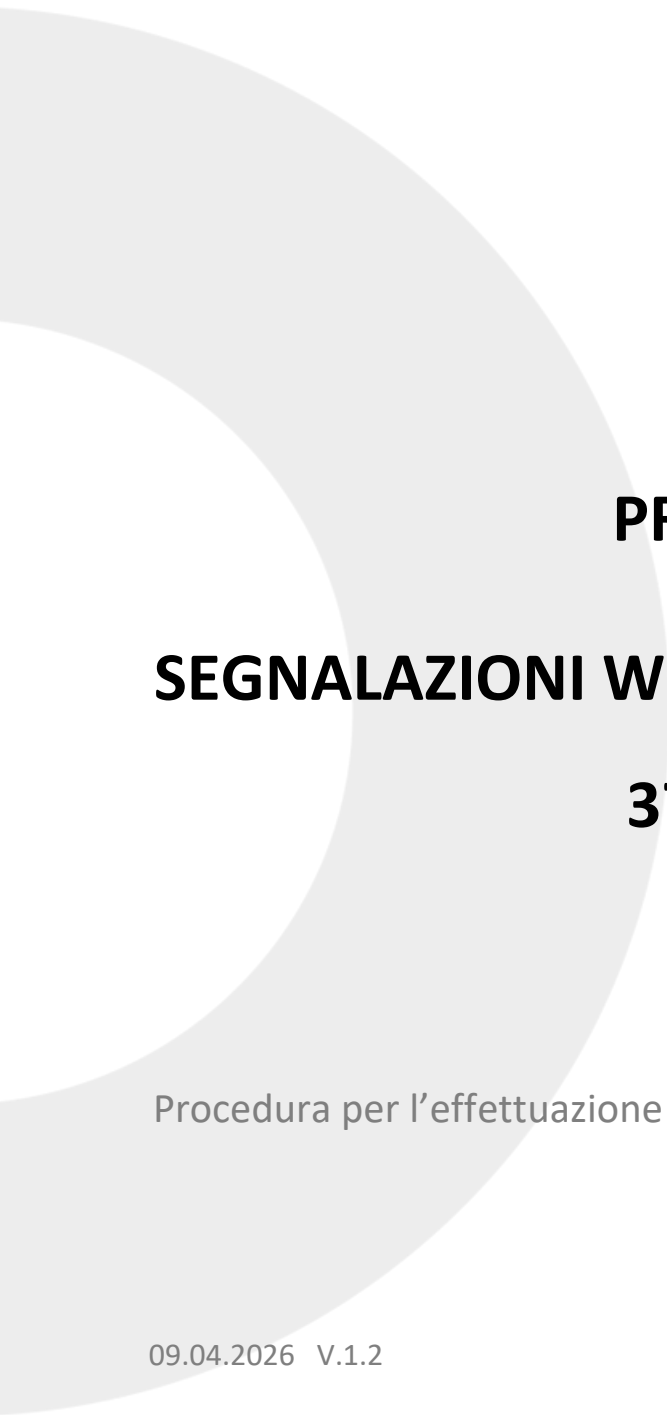




PROCEDURA

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – UNI ISO 37001:2025

Procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazioni

09.04.2026 V.1.2

COPYRIGHT DISCLAIMER

Tutti i Contenuti (testi, immagini, specifiche tecniche e altro) del presente documento sono **proprietà esclusiva e riservata di Intesi Group** e/o dei suoi aventi causa e/o di terzi soggetti ove indicati, e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di proprietà Intellettuale e/o Industriale.

É pertanto vietato utilizzare in qualsiasi modalità (a mero titolo esemplificativo, modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere) i suddetti Contenuti senza la previa autorizzazione scritta da parte del Titolare e/o dagli aventi diritto che se ne riservano espressamente ogni forma di riproduzione ed utilizzo. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

All Contents (texts, images, technical specifications and more) of this document are the **exclusive and reserved property of Intesi Group** and/or its successors in title and/or third parties where indicated, and are protected by current national and international regulations in intellectual and/or industrial property matters.

It is therefore forbidden to use in any way (by way of example only, modify, copy, reproduce, distribute, transmit or disseminate) the aforementioned Contents without the prior written authorization of the Owner and/or those entitled who expressly reserve any form of reproduction and use it. Any violation will be prosecuted according to the law.

History

Protocollo	Documento	Oggetto revisione	Revisione	Data	Autori	Approvazioni
PRO 7	Procedura Whistleblowing UNI ISO 37001:2016		1.0	14.06.24	B.Tafini	P.Sironi
PRO 7	Procedura Whistleblowing UNI ISO 37001:2016		1.1	01.10.25	B.Tafini	P.Sironi
PRO 7	Procedura Whistleblowing UNI ISO 37001:2025	Adeguamento Linee Guida ANAC 2025 – Modifica gestore delle segnalazioni	1.2	09.04.26	B.Tafini	P.Sironi

Sommario

I. DISPOSIZIONI COMUNI.....	7
1. Premessa	7
2. Scopo	7
3. Destinatari	7
5. Comunicazione e Diffusione.....	8
6. Riferimenti normativi	9
7. Definizioni.....	10
8. Sanzioni	11
II. EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	13
9. Oggetto della Segnalazione	13
10. Soggetti legittimati alla Segnalazione	13
11. Misure di protezione del Segnalante	15
11.1 Riservatezza dell'identità del Segnalante	16
11.2 Divieto di ritorsione.....	16
11.3 Protezione dalle ritorsioni	18
11.4 Limitazioni della responsabilità	18
11.5 Misure di sostegno	18

12. Segnalazione interna	18
13. Segnalazione esterna	20
III. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	20
14. Soggetto incaricato alla gestione della Segnalazione	20
15. Ricezione e presa in carico della Segnalazione	20
16. Valutazione preliminare della Segnalazione	21
17. Richiesta informazioni integrative	22
18. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage)	23
19. Accertamento della violazione segnalata	25
20. Valutazione e prevenzione del rischio	26
21. Esito accertamenti svolti	26
22. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione	28
23. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione	29
24. Trattamento dati personali	29
25. Conservazione della documentazione inerente le Segnalazioni.....	31

I. DISPOSIZIONI COMUNI

1. Premessa

Intesi Group S.p.A. (di seguito anche “Intesi Group” o “Società”) riconosce l’importanza di intercettare e gestire tempestivamente eventuali violazioni che possano verificarsi nell’ambito della propria attività, al fine di adottare le misure correttive e preventive necessarie alla tutela dell’integrità aziendale. In tale prospettiva, la Società incoraggia tutti i soggetti che operano nel proprio contesto organizzativo a rappresentare, con senso di responsabilità e in buona fede, eventuali criticità rilevate nello svolgimento delle proprie funzioni, garantendo che nessuna forma di ritorsione sarà attuata nei loro confronti in ragione della segnalazione effettuata.

Qualora il segnalante ritenga opportuno mantenere riservata la propria identità e/o tema di poter subire comportamenti ritorsivi da parte di altri appartenenti all’organizzazione, Intesi Group assicura la possibilità di effettuare segnalazioni mediante canali dedicati che garantiscano la tutela della riservatezza, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla presente procedura.

2. Scopo

Il presente documento disciplina le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che risultino lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità di Intesi Group. Esso definisce, altresì, le misure di tutela

riconosciute ai segnalanti, alle persone a essi connesse e agli ulteriori soggetti protetti, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

3. Destinatari

Il presente documento trova applicazione nei confronti dei dipendenti di Intesi Group e, in forza di apposita clausola contrattuale, di tutti i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di lavoro autonomo, collaborazione o consulenza professionale, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria attività presso Intesi Group. Esso si applica, inoltre, agli ex dipendenti, ai candidati selezionati nei processi di reclutamento e alle terze parti con le quali la Società intrattiene o intenda instaurare rapporti commerciali o professionali.

Il presente documento si estende, altresì, agli azionisti della Società e a tutti i soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza nell'ambito dell'organizzazione di Intesi Group.

4. Adozione

L'adozione e l'aggiornamento del presente documento competono all'Organo Amministrativo, con il contributo della funzione per la prevenzione della corruzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di prevenzione della corruzione e di integrità aziendale, anche in coerenza con i principi di cui alla norma UNI ISO 37001 e alle Linee Guida ANAC adottate ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Tali attività sono svolte previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente all'individuazione e alla regolamentazione del canale di segnalazione.

La nomina del gestore del canale di segnalazione interna è formalizzata mediante atto scritto che definisce i requisiti di autonomia, indipendenza, imparzialità e professionalità del soggetto

incaricato, nonché le risorse necessarie allo svolgimento delle relative funzioni, in conformità al d.lgs. 24/2023.

5. Comunicazione e Diffusione

Il presente documento è portato a conoscenza del personale aziendale al momento della sua adozione, in occasione di eventuali aggiornamenti e all'atto dell'assunzione dei nuovi dipendenti.

Esso è inoltre reso stabilmente disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale mediante pubblicazione nel repository aziendale all'indirizzo:

<https://intesi.sharepoint.com/sites/RepositoryIG/SitePages/CollabHome.aspx>

La presente procedura, unitamente alle informazioni relative ai canali interni di segnalazione, è altresì pubblicata sul sito internet istituzionale della Società, all'interno di un'apposita sezione dedicata e liberamente accessibile.

6. Riferimenti normativi

- **Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937**, *riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.*
- **Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679**, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.*
- **UNI ISO 37001:2025**, *Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida per l'utilizzo*
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*
- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, *Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle*

persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, s.m.i. *Codice in materia di protezione dei dati*
- **Delibera ANAC 24 luglio 2023, n. 311**, *Adozione delle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing)* ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
- **Delibera ANAC 12 dicembre 2023, n. 680**, *Aggiornamento delle indicazioni operative relative all'attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in materia di segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)*.
- **Delibera ANAC 26 novembre 2025, n. 478**, *Adozione delle Linee guida sui canali interni di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.*

Nelle note a piè di pagina del presente documento sono indicati i riferimenti normativi da cui sono tratte le rispettive previsioni.

7. Definizioni

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- **«Divulgazione pubblica»**: la messa a disposizione del pubblico di informazioni relative a violazioni, mediante la stampa, strumenti telematici o qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere un numero indeterminato o comunque ampio di destinatari;
- **«Gestore»**: il soggetto formalmente incaricato della ricezione, dell'analisi preliminare e della gestione delle segnalazioni trasmesse attraverso il canale interno di Intesi Group;
- **«Informazioni riservate»**: le informazioni soggette a obbligo di segretezza, a tutela del diritto d'autore o a specifiche norme in materia di protezione dei dati personali, nonché ogni altro dato o elemento la cui divulgazione sia limitata per legge o per vincolo contrattuale;

- «**Modello**»: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Intesi Group ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, finalizzato alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.
- «**Persone connesse**»: i soggetti che, in relazione al segnalante, possono essere esposti al rischio di ritorsioni ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023, e in particolare:
 - i. le persone operanti nel medesimo contesto lavorativo che prestano assistenza al segnalante nel processo di segnalazione, in qualità di facilitatori;
 - ii. le persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo che intrattengono con il segnalante uno stabile legame affettivo o un vincolo di parentela entro il quarto grado;
 - iii. i colleghi che operano nel medesimo contesto lavorativo e che intrattengono con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - iv. gli enti di proprietà del segnalante, quelli presso i quali il segnalante svolge la propria attività lavorativa ovvero quelli che operano nel medesimo contesto lavorativo, quali, a titolo esemplificativo, le società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale.
- «**Riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- «**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche meramente tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, e idoneo a cagionare o potenzialmente cagionare al segnalante, o alla persona che ha sporto la denuncia, un danno ingiusto, diretto o indiretto;
- «**Segnalante**»: la persona fisica che effettua una segnalazione o procede alla divulgazione pubblica di informazioni relative a violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «**Segnalato**»: la persona fisica o giuridica indicata nella segnalazione interna, nella segnalazione esterna ovvero nella divulgazione pubblica come autore della violazione o come soggetto comunque coinvolto nei fatti segnalati;
- «**Segnalazione effettuata in mala fede**» o «segnalazione in mala fede»: la segnalazione presentata da un soggetto che, al momento del suo invio, non disponeva di un fondato

motivo per ritenere veritiere le informazioni trasmesse o ha agito con dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 24/2023;

- **«Seguito»:** l'insieme delle attività poste in essere dal gestore del canale interno al fine di valutare la fondatezza dei fatti segnalati, condurre gli accertamenti necessari e determinare le eventuali misure da adottare;
- **«Canale di segnalazione interna»:** il sistema organizzativo e tecnologico istituito dalla Società ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 24/2023, strutturato in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nonché da assicurare la protezione da qualsiasi forma di accesso non autorizzato;
- **«Facilitatore»:** la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo, la cui identità è tutelata e la cui attività deve rimanere riservata;
- **«Soggetti del medesimo contesto lavorativo»:** le persone che operano presso la Società o presso enti ad essa collegati e che, in ragione dell'attività svolta, possono essere esposte al rischio di ritorsioni in relazione alla segnalazione.

8. Sanzioni

Le violazioni della presente procedura costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate in conformità al sistema disciplinare interno applicabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano condotte disciplinarmente rilevanti:

- l'effettuazione di una segnalazione in mala fede o con dolo o colpa grave;
- la presentazione di una segnalazione che l'Autorità giudiziaria abbia accertato essere diffamatoria o calunniosa;
- la divulgazione, anche colposa, dell'identità del segnalante, delle persone connesse o di qualsiasi informazione idonea a rivelarne l'identità;
- qualsiasi comportamento volto a ostacolare, impedire o ritardare la presentazione o la gestione della segnalazione;

- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente e dalla presente procedura;
- il compimento di atti diretti a identificare il segnalante, in assenza del suo consenso o al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la mancata gestione della segnalazione per dolo o colpa grave, ivi incluso l'omesso intervento, da parte dei soggetti competenti, per rimediare alle violazioni o alle ritorsioni segnalate;
- l'adozione di comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante o delle persone connesse.

Le condotte poste in essere da soggetti terzi non dipendenti della Società, in violazione della presente procedura, potranno essere sanzionate sulla base di specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi rapporti negoziali.

II. SEGNALAZIONE

9. Oggetto della Segnalazione

Possono costituire oggetto di segnalazione, secondo le modalità previste dalla presente procedura, le violazioni o i rischi di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che risultino lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità di Intesi Group. In particolare, rientrano nell'ambito di applicazione:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, incluse eventuali ritorsioni subite in conseguenza della segnalazione;
- le violazioni della normativa nazionale ed europea relative a settori ritenuti strategici dall'Unione europea (quali, a titolo esemplificativo, appalti pubblici, settore finanziario,

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ambiente, tutela degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali, sicurezza dei sistemi informativi). Rientrano altresì le violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o il mercato interno, incluse quelle in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché gli atti od omissioni che vanifichino l'oggetto o la finalità delle norme applicabili;

- le violazioni del sistema di gestione anticorruzione conforme allo standard UNI ISO 37001: segnalazioni di atti di corruzione (tentati, presunti o effettivi), nonché di carenze o inosservanze del sistema medesimo.

Sono invece escluse dall'ambito della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste aventi carattere personale, attinenti esclusivamente al rapporto di lavoro del segnalante o ai rapporti con la propria linea gerarchica. Tali tematiche devono essere gestite tramite i consueti canali e le ordinarie procedure aziendali.

Le segnalazioni devono riferirsi a informazioni che il segnalante ritenga, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, verosimilmente fondate. Non è richiesto che il segnalante sia in grado di dimostrare i fatti oggetto della segnalazione. Resta in ogni caso vietata la presentazione di segnalazioni infondate o effettuate con dolo o colpa grave. In tali ipotesi non si applicano le misure di protezione previste dal presente documento e nei confronti del segnalante potranno essere adottate le sanzioni previste dal sistema disciplinare interno.

10. Soggetti legittimati alla Segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutti i soggetti che intrattengono o hanno intrattenuto un rapporto di lavoro o di collaborazione, a qualsiasi titolo, con Intesi Group.

In particolare, rientrano tra i soggetti legittimati:

- dipendenti

- ex dipendenti
- candidati
- lavoratori autonomi
- collaboratori
- liberi professionisti e consulenti
- volontari e tirocinanti
- azionisti
- i soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- le terze parti con cui la Società intrattiene o intende instaurare rapporti commerciali o professionali

Le segnalazioni possono essere effettuate anche anteriormente all'instaurazione del rapporto di lavoro o successivamente alla sua cessazione, qualora abbiano ad oggetto informazioni acquisite durante le fasi di selezione, preassunzione, tirocinio o prova.

La presente procedura non si applica alle segnalazioni aventi a oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste a carattere personale, inerenti al rapporto di lavoro o ai rapporti con la gerarchia aziendale, le quali devono essere gestite attraverso i consueti canali e le procedure interne dedicate.

11. Misure di protezione del Segnalante

Al segnalante e alle persone ad esso connesse sono riconosciute le tutele previste dalla presente procedura, a condizione che la segnalazione sia effettuata in buona fede e, nel caso di segnalazione esterna o di divulgazione pubblica, ricorrano i presupposti stabiliti dal d.lgs. 24/2023.

I motivi che inducono la persona a effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di protezione.

Le misure di tutela trovano applicazione anche qualora la segnalazione sia stata presentata in forma anonima, purché l'identità del segnalante venga successivamente rivelata, anche involontariamente, e lo stesso subisca comportamenti ritorsivi.

In presenza di ritorsioni o di minacce di ritorsioni conseguenti alla segnalazione interna, il segnalante ha diritto di rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale valuta la situazione e può adottare o promuovere le misure previste dalla normativa vigente.

12. Riservatezza dell'identità del Segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata, in assenza del suo espresso consenso, a soggetti diversi da quelli legittimati a ricevere o a gestire la segnalazione, salvo nei casi in cui, all'esito degli accertamenti condotti dal gestore, emerga che la segnalazione è stata effettuata in mala fede oppure risulti accertata la responsabilità del segnalante, anche in concorso con altri, in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

La medesima tutela della riservatezza si estende a qualsiasi informazione dalla quale possa, anche indirettamente, desumersi l'identità del segnalante.

13. Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire nessuna ritorsione per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione.

Costituiscono, in via esemplificativa, ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un precesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione si applica anche alle persone connesse al segnalante.

14. Protezione dalle ritorsioni

Le eventuali ritorsioni subite dal segnalante o dalle persone ad esso connesse possono essere comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale provvede a informarne l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

15. Limitazioni della responsabilità

Qualora, ai fini dell'effettuazione della segnalazione, risulti necessario rivelare informazioni riservate o potenzialmente pregiudizievoli per la reputazione della Società, il segnalante e le persone a lui connesse non incorrono in responsabilità penale, civile o amministrativa, purché le informazioni comunicate siano strettamente collegate alla segnalazione e necessarie a rappresentare la violazione.

Resta fermo che le segnalazioni devono riferirsi esclusivamente a informazioni acquisite in modo lecito nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante.

L'effettuazione della segnalazione non esclude né limita la responsabilità del segnalante per eventuali condotte, proprie o concorsuali, relative ai fatti oggetto della segnalazione.

16. Misure di sostegno esterne ed interne

Presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è istituito un elenco di enti del Terzo settore incaricati di fornire al segnalante misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenza gratuite in merito alle modalità di presentazione delle segnalazioni, alla tutela contro le ritorsioni, ai diritti delle persone coinvolte nel procedimento, nonché alle condizioni e alle modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

La Società prevede, inoltre, che il personale possa richiedere assistenza e consulenza rivolgendosi ai soggetti interni competenti (quali, a titolo esemplificativo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, HR manager), al fine di ricevere indicazioni sulle azioni da intraprendere in presenza di

sospetti o situazioni potenzialmente riconducibili a fenomeni corruttivi, anche prima della presentazione di una segnalazione.

17. Segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- in forma scritta, mediante la piattaforma online Wall Breaks, gestita dalla società D Be S.r.l. (www.DBE-SRL.it), accessibile al seguente indirizzo: <https://intesigroup.wallbreakers.it/> . Il sistema garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata, mediante l'impiego di tecniche di cifratura;
- in forma orale, attraverso la medesima piattaforma Wall Breaks, accessibile al seguente indirizzo: <https://intesigroup.wallbreakers.it/> , che consente la registrazione vocale della segnalazione;

Il segnalante può, inoltre, richiedere un incontro diretto con il gestore, da programarsi entro un termine ragionevole e, comunque, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Il canale interno di segnalazione è configurato in modo tale da impedire la raccolta, la conservazione e il trattamento di metadati tecnici idonei a identificare il segnalante (quali, a titolo esemplificativo, indirizzi IP, informazioni sul dispositivo utilizzato o log di accesso). Qualora tali metadati vengano generati automaticamente dal sistema, essi sono immediatamente anonimizzati e non risultano accessibili al gestore né ad altri soggetti.

La piattaforma consente al segnalante, anche qualora operi in forma anonima, di interloquire in modo sicuro con il gestore tramite un sistema di messaggistica protetto, che assicura la riservatezza delle comunicazioni e la loro piena bidirezionalità.

18. Segnalazione esterna

La segnalazione può essere effettuata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante il canale esterno istituito dalla stessa, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. In particolare, il ricorso al canale esterno è ammesso quando sussista, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- la segnalazione interna eventualmente già presentata non ha avuto seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, mediante il canale interno, non verrebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- il segnalante abbia un fondato timore di subire ritorsioni in conseguenza dell'utilizzo del canale interno;
- il gestore del canale interno sia coinvolto nella violazione segnalata oppure ricorra un conflitto di interessi idoneo a compromettere l'imparzialità della gestione;
- la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Le informazioni relative alle modalità di accesso e utilizzo del canale esterno sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'indirizzo www.anticorruzione.it.

III. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

19. Soggetto incaricato alla gestione della Segnalazione

La ricezione e la gestione delle segnalazioni disciplinate dal presente documento sono affidate all'Avvocato incaricato, in qualità di soggetto responsabile della gestione del canale di segnalazione, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Il gestore esercita le proprie attività in piena autonomia e indipendenza rispetto alle funzioni aziendali, senza vincoli gerarchici o interferenze operative, e con il supporto delle risorse messe a disposizione dalla Società.

20. Ricezione e presa in carico della Segnalazione

Previo consenso del segnalante, il gestore provvede a documentare la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, il cui contenuto è sottoposto al segnalante per eventuali modifiche e per la relativa sottoscrizione.

La data di ricezione della segnalazione è registrata all'interno del sistema di gestione, al fine di garantire la piena tracciabilità del procedimento e il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Ricevuta la segnalazione, il gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso di ricevimento contiene, tra l'altro:

- un riscontro circa la possibilità di concordare le modalità preferite dal segnalante per la prosecuzione dell'interlocuzione (ad esempio, qualora il segnalante abbia inviato la segnalazione tramite piattaforma ma preferisca interagire di persona);
- informazioni sulle fasi successive del processo di gestione della segnalazione, sulle relative tempistiche e sugli esiti potenzialmente conseguibili;
- informazioni, anche mediante rinvio alla presente procedura, sulle misure di tutela previste a favore del segnalante, ivi incluse le misure poste a garanzia della sua identità, nonché sulle responsabilità di collaborazione leale del segnalante e sull'obbligo dell'ente di assicurare un'effettiva considerazione della segnalazione.

Il gestore dà diligentemente seguito alla segnalazione e fornisce al segnalante riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e, comunque, entro tre mesi e sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

L'avviso di ricevimento non è dovuto qualora la segnalazione sia anonima e priva di recapiti utili per comunicare il riscontro.

Qualora, per la particolare complessità degli accertamenti, il procedimento non possa essere concluso entro il predetto termine, il gestore informa il segnalante, entro il medesimo termine, sullo stato di avanzamento delle verifiche e sul periodo di tempo stimato necessario per la loro conclusione.

Qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata, priva dei requisiti minimi richiesti o non rientrante nell'ambito di applicazione della presente procedura, il gestore procede alla relativa archiviazione motivata, dando comunicazione dell'esito al segnalante, ove ciò sia possibile.

21. Valutazione preliminare della Segnalazione

Il gestore effettua una valutazione preliminare della segnalazione al fine di verificare se essi riguardi possibili violazioni o ritorsioni rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della presente procedura.

Qualora ritenga che la segnalazione non rientri nell'ambito applicativo della procedura, il gestore ne dà comunicazione al segnalante, illustrando le relative motivazioni e indicando, ove pertinente,

l'ufficio o la funzione interna eventualmente competente alla trattazione della problematica rappresentata, ferma restando l'applicazione delle tutele previste in materia di whistleblowing.

Ai fini della chiusura del procedimento, il gestore redige un Report destinato all'Organo Amministrativo e registra la segnalazione, in forma anonimizzata, nel Registro interno delle segnalazioni.

Qualora, invece, il gestore accerti che la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione della presente procedura, procede allo svolgimento delle attività di accertamento della presunta violazione secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.

22. Richiesta informazioni integrative

Qualora le informazioni fornite con la segnalazione risultino incomplete o non sufficienti a consentire l'avvio degli accertamenti, il gestore può richiedere al segnalante le integrazioni necessarie, tra cui, a titolo esemplificativo:

- l'indicazione del luogo in cui la presunta violazione si è verificata;
- la descrizione della collocazione temporale dei fatti (violazione passata, in atto, futura o in corso di realizzazione);
- l'identificazione dei soggetti coinvolti o comunque informati dei fatti;
- l'eventuale indicazione di precedenti segnalazioni effettuate, con specificazione del contenuto, delle date, dei destinatari e degli esiti;
- una valutazione dell'impatto della presunta violazione sull'organizzazione, secondo la percezione del segnalante;
- l'indicazione dell'eventuale coinvolgimento o conoscenza della direzione aziendale in merito ai fatti segnalati;
- l'esistenza di rischi attuali o potenziali per il segnalante o per altri soggetti;
- l'eventuale disponibilità di documenti, dati, elementi o prove utili a supporto della segnalazione;

- l'individuazione di altre persone che possano avere conoscenza diretta dei fatti e che possano essere contattate, ove necessario;
- ogni informazione relativa a tentativi, da parte di terzi, di occultare la violazione o di scoraggiare il segnalante dal riferire le proprie preoccupazioni, con specificazione dei soggetti coinvolti e delle modalità.

23. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage)

In presenza di una pluralità di segnalazioni da gestire contestualmente, il gestore procede alla valutazione della priorità di trattazione (c.d. triage), tenendo conto della probabilità di verificazione della violazione e del suo potenziale impatto sull'ente. A tal fine, il gestore considera, tra gli altri, i seguenti elementi:

- la possibilità che la condotta segnalata integri violazioni penalmente rilevanti;
- la collocazione temporale della violazione (già verificatasi, in corso di realizzazione o imminente);
- la necessità di interrompere o sospendere con urgenza specifiche attività aziendali;
- l'esistenza di un rischio immediato per la salute e la sicurezza delle persone;
- la presenza di rischi immediati per i diritti umani o per l'ambiente;
- l'urgenza di assicurare e preservare elementi probatori suscettibili di distruzione, alterazione o occultamento;
- il potenziale impatto della violazione sulle funzioni, sui processi, sui servizi o sulla reputazione della Società;
- la possibile incidenza della segnalazione sulla continuità operativa dell'ente;
- l'eventuale esposizione a conseguenze mediatiche negative;
- la disponibilità di elementi informativi e documentali a supporto della segnalazione;
- la natura dell'illecito denunciato, considerando tipologia, frequenza, gravità e il ruolo o l'anzianità dei soggetti coinvolti;

- la probabilità che la violazione possa essere segnalata anche a soggetti esterni alla Società o tramite canali diversi;
- l'eventuale esistenza di precedenti segnalazioni riferibili ai medesimi fatti o soggetti;
- la modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti (informazioni dirette o apprese per interposta persona).

24. Accertamento della violazione segnalata

Il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata mediante il compimento di una o più delle seguenti attività:

- coinvolgimento di funzioni aziendali competenti a supporto dell'accertamento (es. funzione per la prevenzione della corruzione, risorse umane, ufficio legale, audit interno, responsabile conformità, salute e sicurezza e finanza), salvo che ciò comprometta la fiducia del segnalante, l'imparzialità del gestore o il buon esito dell'indagine;
- raccolta di evidenze documentali a riscontro della segnalazione;
- intervista di persone in grado di riferire informazioni utili all'accertamento della violazione;
- intervista del segnalato, informandolo preventivamente dell'oggetto dell'incontro e della facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia, cui il gestore deve necessariamente provvedere in caso di richiesta da parte di quest'ultimo, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il gestore documenta per iscritto le interviste effettuate mediante apposito verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto all'intervistato per sue eventuali modifiche e sottoscrizione.

Nel corso dell'accertamento, il gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, può richiedere a quest'ultimo integrazioni.

In ogni caso, il gestore tutela l'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione del procedimento accertativo.

Nel corso delle attività istruttorie, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Le informazioni relative alla segnalazione sono trattate secondo criteri di stretta necessità e proporzionalità rispetto alle finalità dell'accertamento.

25. Valutazione e prevenzione del rischio

Il Gestore del canale interno procede alla valutazione del rischio di ritorsione nei confronti del segnalante, sulla base di un'analisi caso per caso, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- la probabilità di effettiva tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, avuto riguardo, a titolo esemplificativo:
 - i. alla circostanza che altri soggetti siano già a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione;
 - ii. all'eventuale precedente comunicazione della violazione ad altri destinatari;
 - iii. alla natura delle informazioni fornite e alla possibilità che, anche indirettamente, consentano l'identificazione del segnalante;
 - iv. all'eventuale esclusività dell'accesso alle informazioni in capo al segnalante;
 - v. alla necessità, ai fini dell'accertamento di eventuali illeciti o reati, di rivelarne l'identità;
- l'eventuale stato di timore manifestato dal segnalante in ordine al rischio di ritorsioni, nonché la sussistenza di condotte ritorsive già poste in essere o di elementi idonei a far ritenere concreto e attuale tale rischio;
- il coinvolgimento del segnalante nei fatti oggetto di segnalazione ovvero la sua qualità di soggetto che abbia subito la violazione;
- la tipologia e l'eventuale pluralità delle violazioni segnalate;
- le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

- il rapporto intercorrente tra il segnalante e i fatti oggetto della segnalazione;
- il rapporto giuridico o funzionale tra il segnalante e l'ente.

Il livello di protezione assicurato e le misure adottate sono determinati in relazione alla natura della segnalazione, al momento in cui essa interviene e alle possibili conseguenze derivanti dall'accertamento della violazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minimizzazione dei dati.

Qualora il Gestore non sia titolare dei poteri organizzativi o decisionali necessari per predisporre e attuare misure idonee a prevenire o mitigare il rischio di ritorsione (quali, a titolo esemplificativo, interventi di riorganizzazione interna), ne dà tempestiva comunicazione al segnalante, al fine di acquisirne l'eventuale consenso espresso alla rivelazione della propria identità ai soli soggetti interni dotati dei necessari poteri, nei limiti strettamente indispensabili. Restano in ogni caso ferme le ulteriori tutele previste dalla presente procedura e dalla normativa vigente qualora si verificano condotte ritorsive.

26. Esito accertamenti svolti

Il Gestore conclude il procedimento di gestione della segnalazione mediante la redazione di apposito Report, contenente l'indicazione delle attività istruttorie svolte, delle risultanze emerse e delle misure adottate o proposte a titolo di "seguito".

Il Report è trasmesso all'Organo Amministrativo e, ove necessario, alla funzione per la prevenzione della corruzione, salvo che quest'ultima sia coinvolta nei fatti oggetto di segnalazione. Nel documento è puntualmente rendicontato l'iter di gestione della segnalazione e l'esito degli accertamenti, con particolare riferimento a:

- l'eventuale insussistenza della violazione o della ritorsione segnalata, con indicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli elementi idonei a qualificare la segnalazione come effettuata

con dolo o colpa grave, ai fini dell'eventuale attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente;

- la sussistenza, anche solo potenziale, della violazione o del rischio di ritorsione, con specificazione del soggetto ritenuto responsabile e degli elementi istruttori acquisiti a supporto delle valutazioni formulate, nonché delle misure correttive o disciplinari adottate o proposte.

Nel Report non è in alcun caso indicata l'identità del segnalante né sono riportate informazioni idonee, anche indirettamente, a consentirne l'identificazione, salvo che ciò sia strettamente necessario nei casi di accertata segnalazione effettuata con dolo o colpa grave ovvero di responsabilità del segnalante per i fatti oggetto di accertamento, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa applicabile.

Il Gestore fornisce al segnalante, entro i termini di legge, riscontro in merito al seguito dato alla segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei limiti connessi alla tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

27. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione

L'Organo Amministrativo, eventualmente con il supporto della funzione per la prevenzione della corruzione, ove non coinvolta nei fatti oggetto di segnalazione, esamina il contenuto del Report predisposto dal Gestore e adotta le determinazioni conseguenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

In particolare:

- qualora ritenga incompleti o non esaustivi gli accertamenti svolti dal Gestore, dispone ulteriori approfondimenti istruttori, anche avvalendosi delle funzioni aziendali competenti e, ove necessario, di un difensore di fiducia o di consulenti esterni;

- in caso di accertata violazione o di rischio concreto di verifica della stessa, adotta le misure organizzative, correttive e preventive idonee a prevenire, interrompere o sanare la violazione, nonché attiva, ove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili;
- qualora emerga un rischio concreto e attuale di ritorsioni nei confronti del segnalante, dispone misure idonee a garantirne la protezione, anche mediante interventi organizzativi o di riallocazione delle mansioni, nel rispetto della normativa applicabile;
- in caso di accertata ritorsione, anche solo tentata o minacciata, adotta le misure necessarie a rimuoverne gli effetti e a tutelare il segnalante, ivi comprese, ove applicabili, misure di ripristino della situazione lavorativa precedente, nonché l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili;
- qualora sia accertato che la segnalazione è stata effettuata con dolo o colpa grave, adotta le misure disciplinari previste dall'ordinamento nei confronti del segnalante.

L'Organo Amministrativo comunica al Gestore le determinazioni assunte e le misure adottate, affinché quest'ultimo provveda a fornire tempestivo riscontro al segnalante nei termini di legge, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'Organo Amministrativo assicura, altresì, il monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure adottate.

Il procedimento si conclude con la comunicazione al segnalante dell'esito degli accertamenti e delle eventuali azioni intraprese dall'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto della tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

28. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso e scritto, salvo che

la conoscenza della stessa sia indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023.

Ricorrendo tale ipotesi, il Gestore comunica preventivamente e per iscritto al segnalante le ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati, al fine di consentirgli di esprimere il proprio eventuale consenso.

In ogni caso, il segnalante è previamente informato per iscritto delle motivazioni poste a fondamento della rivelazione della propria identità o di altri dati idonei a consentirne l'identificazione, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

29. Trattamento dati personali

Le attività di ricevimento e gestione delle segnalazioni comportano un trattamento di dati personali, che viene attuato ed organizzato da Intesi Group, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto della normativa vigente e garantendo agli interessati, sulla base di quanto applicabile a tale trattamento, l'esercizio dei propri diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679.

L'accesso ai dati relativi alle segnalazioni è consentito esclusivamente al gestore e ai soggetti formalmente nominati, autorizzati e appositamente istruiti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati, inclusa la tracciabilità degli accessi al sistema di gestione delle segnalazioni.

La Privacy Policy può essere consultata e scaricata liberamente cliccando sul seguente link:
https://www.intesigroup.com/it/privacy_policy/

30. Conservazione della documentazione inerente le Segnalazioni

Le segnalazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. In particolare, i dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, ove possibile, non vengano raccolti e, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

Il gestore conserva le segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla data della comunicazione dell'esito finale, salvo diverso obbligo di legge o contenzioso in corso.

Al fine di dare evidenza dell'efficace attuazione del sistema, il gestore tiene traccia mediante il software di cui sopra delle segnalazioni ricevute e gestite.

L'informativa sul trattamento dei dati personali conseguente al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è disponibile per tutti gli interessati sul repository aziendale.